COMUNE DI MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 28-07-2018

Oggetto: SISMA 2016 O.C.D.P.C. N.394/2016 - REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.) NEL COMUNE DI MONTEGALLO (AP) - ACQUISIZIONE AREE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 10:30, nella sale delle adunanze del Comune intestato, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri assegnati a questo Comune a norma di legge.
Risultano all'appello nominale:

FABIANI SERGIO	**P**	**ROSSI ALDO**	**P**
FELIZIANI RAFFAELE	**P**	**ALTERI GIORGIO**	**A**
PIGNOLONI TIZIANO	**P**	**PEROTTI ROBERTO**	**A**
SACRIPANTI PIETRO	**P**	**MORI CLAUDIA**	**A**
VENTURA LUANA	**P**	**ROSSI ANDREA**	**A**
PEROTTI MARCO	**P**		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor FABIANI SERGIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CAMASTRA SERAFINA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Comune di Montegallo Prot. n .0001958 del 17-03-2021 partenza

Vista la proposta predisposta dal Responsabile del procedimento qui di seguito riportata:

Premesso che:
-i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
-tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, crolli, interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;
-con D.P.C.M. 24 agosto 2016, è stata dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
-con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
-con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n.388 sono stati definiti i soggetti attuatori nonché le strutture operative per la realizzazione:

a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

-la gravità dell'evento e del suo impatto non ha reso possibile l'applicazione di metodologie e procedure ordinarie e con la stessa Ordinanza è stato stabilito che i soggetti attuatori possono provvedere, sulla base di specifiche motivazioni, alla realizzazione delle attività sopra indicate in deroga a diverse disposizioni normative; nel caso specifico agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
-con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 28 agosto 2016, n.389 è stato stabilito che: "gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art.1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.";
-con deliberazione della Giunta Regionale Marche del 29 agosto 2016 n.1012, sono state individuate le prime misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'evento sismico del 24.08.2016;
-si è reso subito necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;
-con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n.394, al comma 1, viene individuata la Regione Marche come soggetto attuatore per la realizzazione di Strutture Abitative di emergenza (S.A.E.) demandando, al comma 2, i Comuni alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni necessari per far fronte alle effettive esigenze e di comune accordo all'individuazione delle aree da destinare alle S.A.E.;
-tenuto conto del consistente numero di nuclei familiari che sono rimasti privi di abitazione e che dovevano ottenere un alloggio a seguito dei crolli e delle distruzioni verificatesi e nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita e per assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali soprattutto della popolazione residente, si è dato avvio alla ricognizione, dapprima,

Comune di Montegallo Prot. n .0001958 del 17-03-2021 partenza

delle aree di proprietà comunale e successivamente, d'intesa con la Regione, a quelle di proprietà privata dislocate nelle Frazioni Balzo, Corbara ed Uscerno ove eventualmente realizzare dette S.A.E.;
-di comune accordo con la Protezione Civile Nazionale e Regionale sono state definitivamente individuate le aree, in Frazione Balzo ed Uscerno, idonee per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza;
-con Ordinanze Sindacali nn. 415 del 20/03/2017 e 447 del 02/05/2017 (Area Balzo), nn. 423 del 25/03/2017 e 1037 del 29/11/2017 (Area Uscerno) , in forza delle Ordinanze del C.D.P.C. nn.388 del 6.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016, si è proceduto alla redazione dei verbali di costatazione e contestuale immissione in possesso delle aree per la realizzazione delle strutture emergenziali, per la durata massima di mesi 60 (anni 5) ed in qualsiasi caso fino al venir meno dello stato di necessità;
-al momento in tutti i siti le strutture pianificate sono state ultimate e sono funzionanti;
-i ritardi, le lungaggini tecnico-burocratiche e i tempi di redazione dei piani di recupero dei centri abitati "perimetrati" ai sensi dell'O.C.S.R. n.25/2017 nonché la redazione della variante alle N.T.A. del programma di Fabbricazione con particolare riferimento ai centri storici, inducono a perfezionare l'occupazione temporanea d'urgenza decretata in occupazione definitiva preordinata all'esproprio, facoltà tra l'altro già opzionata con le sopra citate ordinanze sindacali;
-la Circolare del Capo Dipartimento Protezione Civile 16 gennaio 2017 ha fornito alcuni importanti chiarimenti ed indirizzi che si condividono:
Omissis .....Una particolare attenzione deve essere quindi prestata all'acquisizione delle aree di insediamento. Innanzitutto va rammentato che, ai sensi del'art.1 comma 2 della predetta Ordinanza 394, le aree destinate alle SAE debbono essere individuate "assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari".
Qualora non si riesca a individuare aree pubbliche e si debba ricorrere a aree private, laddove non venga prevista l'acquisizione al patrimonio pubblico mediante provvedimenti ablativi, ma venga preferita, anche ai sensi dell'art.3 comma 6 dell'OCDPC 394/2016, la locazione, corre l'obbligo di ricordare che, in applicazione dei principi che caratterizzano tale istituto, il bene, al termine del contratto, deve essere restituito al proprietario nelle condizioni di fatto e di diritto che aveva in precedenza. Ciò significa che il territorio trasformato, ed eventualmente arricchito da opere di urbanizzazione e di messa in sicurezza, andrebbe ricondotto in pristino, con spese così ingenti da far apparire la procedura sin d'ora contrastante - nonostante le economie che potrebbero ricavarsi dalla locazione rispetto all'acquisizione in proprietà - con i generali principi di proporzionalità, di ragionevolezza e del già richiamato principio di economicità. Risulta pertanto evidente che, in tali casi, sia opportuno procedere all'acquisizione dell'area al patrimonio pubblico.
Omissis ....
-il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in G.U. n.302 del 29.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) ha stabilito definitivamente le modalità di assegnazione ai Comuni delle strutture emergenziali, compresa la responsabilità del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio;
-l'ordine di priorità che questa Amministrazione ha dall'inizio sostenuto è quella di favorire il rientro dei residenti nelle proprie abitazioni danneggiate e rese inagibili dal sisma, assicurare la ripresa socio-economica del territorio, promuovere la riqualificazione dell'abitato anche attraverso la ridefinizione degli spazi pubblici. Al fine di perseguire tali obiettivi, sono stati individuati degli indirizzi per l'attuazione dello strumento urbanistico che dovrà essere adottato e potranno essere rimodulati e/o implementati mediante specifici provvedimenti amministrativi, ai sensi delle vigenti norme di legge;
-questo Comune ha ricevuto il contributo per la realizzazione di una elisuperficie prevista dal protocollo d'intesa "implementazione, adeguamento, conduzione e gestione delle elisuperfici appartenenti alla Rete Regionale Elisuperfici (R.E.M.) finalizzate al servizio di elisoccorso e protezione civile";
-l'area dove realizzare la predetta infrastruttura è quella ricadente all'interno dell'Area S.A.E. in Frazione Balzo;
-per i motivi sopra esposti ed in considerazione della tempistica per porre in essere la programmazione evidenziata, si ritiene indispensabile procedere ad acquisire definitivamente al patrimonio indisponibile dell'Ente le aree sin qui occupate temporaneamente con le Ordinanze sopra richiamate;

Comune di Montegallo Prot. n .0001958 del 17-03-2021 partenza

-i costi di ripristino delle condizioni iniziali delle aree occupate per le strutture emergenziali non sono previsti in alcun documento di programmazione e rendicontazione e, nel momento in cui si decidesse di realizzarli avrebbero dei costi onerosissimi ed in alcuni casi sarebbero impossibili da realizzare;
-in analogia alle procedure attivate da altri Comuni all'interno dell'area cratere della stessa Regione Marche, si ritiene quindi di procedere alla variazione dell'occupazione temporanea d'urgenza decretata con le Ordinanze Sindacali sopra specificate all'occupazione definitiva preordinata all'esproprio;
-di pari passo si procederà, per le aree di cui alle Ordinanze sindacali, ad aggiornare lo strumento urbanistico comunale ai sensi del comma 1 dell'art.3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.389 del 28 agosto 2016.

Richiamato, in particolare, l'art. 6 (Occupazioni d'urgenza) dell'Ordinanza n°388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamata all'art.1 dell'Ordinanza n.408/2016, che testualmente recita:
1. Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza, i sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato prorogato di giorni 180 (e quindi fino al 27 agosto 2018) lo stato d'emergenza conseguente agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Ricordato che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 389/2016, recita: "gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti;

Richiamato l'accordo quadro tra il Dipartimento della protezione Civile e l'Agenzia delle Entrate del 26/09/2016 che all'art.1 "Oggetto della convenzione" prevede *che "Le Parti intendono istituire un rapporto di collaborazione organico e continuativo, disciplinato da specifici accordi tecnici esecutivi, allo scopo di:*
...omissis...
5.effettuare le stime delle indennità di occupazione e di espropriazione dei terreni presi in possesso. ";

Atteso:
-che questo Comune ha formalmente richiesto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Marche ufficio Attività Regionali, la relazione di stima per il calcolo dell'indennità di occupazione temporanea e di esproprio delle aree destinate ad accogliere le soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nelle Frazioni di Balzo ed Uscerno;
-che sulla base delle relazioni di stima trasmesse dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Marche ufficio Attività Regionali, sono state emanate le Ordinanze Sindacali n.683 del 04/07/2017, n.1037 del 29/11/2017 e n.20 del 19/01/2018 di determinazione indennità occupazione temporanea, relazioni depositate agli atti comunali;

Ribadito:
-che le predette ordinanze sindacali sono state notificate ai proprietari delle aree;

Comune di Montegallo Prot. n .0001958 del 17-03-2021 partenza

-che l'occupazione è stata disposta ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n.388 e s.m. ed i. nonché in deroga al D.P.R. 06 giugno 2001 n.380 ed agli strumenti urbanistici vigenti;
-che questo Comune si è riservato di successivamente adottare il provvedimento di acquisizione definitiva dei suddetti beni ai sensi della sopra citata ordinanza (D.Lgs. 302/2002, Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 327/2001 - Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione);
-che le Strutture Abitative di Emergenza sono state regolarmente realizzate sulle aree oggetto del presente provvedimento;
-che l'art.1 comma 750 della Legge 27/12/2017, n.205, ha previsto la possibilità di destinare ad uso permanente (esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio) delle cosiddette S.A.E. realizzate in via emergenziale sulle aree oggetto di occupazione provvisoria finalizzata all'acquisizione di cui alla richiamata ordinanza n.388/2016;
-che il contributo di 150.000,00 euro per la realizzazione dell'elisuperficie prevista dal protocollo d'intesa "implementazione, adeguamento, conduzione e gestione delle elisuperfici appartenenti alla Rete Regionale Elisuperfici (R.E.M.) finalizzate al servizio di elisoccorso e protezione civile" è stato formalmente concesso a questo Comune con O.C.S.R. n.48/2018 e che devono essere avviate le procedure al fine della realizzazione della stessa;
-che il Comune intende acquisire a titolo definitivo al proprio patrimonio i suddetti beni e quindi si pone come necessaria in via definitiva l'acquisizione delle aree ora occupate ai sensi dell'art.5 dell'Ordinanza n.388/2016;

Dato atto:
-che il presente provvedimento determina il trasferimento della proprietà delle aree indicate in premessa al patrimonio indisponibile del Comune di Montegallo;
-che risulta già essere stata effettuata l'immissione in possesso delle aree in argomento;
-che il provvedimento formale di esproprio dovrà essere trascritto presso l'Ufficio dei registri Immobiliari;
-che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 750 dell'art.1 L.205/2017, le strutture abitative di emergenza sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 (Occupazioni d'urgenza) dell'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamata all'art.1 dell'Ordinanza n. 408/2016, che testualmente recita:
"*1. Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza, i sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;*";

Ricordato che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 389/2016, all'art.3 comma 1 recita: "*Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.*";

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi interessati, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

Rilevata la necessità di provvedere in merito;

SI PROPONE, PERTANTO, DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Comune di Montegallo Prot. n .0001958 del 17-03-2021 partenza

1) che con effetto immediato, l'occupazione temporanea d'urgenza decretata con le Ordinanze Sindacali nn. 415 del 20/03/2017 e 447 del 02/05/2017 (Area Balzo), nn. 423 del 25/03/2017 e 1037 del 29/11/2017 (Area Uscerno), emesse in forza delle Ordinanze del C.D.P.C. nn. 388 del 26.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016, si intende finalizzata all'esproprio definitivo;
2) che ai sensi del comma 1 dell'art.3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.389 del 28 agosto 2016 le Ordinanze sopra specificate, costituiscono variante al vigente P. di F. comunale;
3) che le aree che saranno oggetto di espropriazione definitiva e destinate nel vigente strumento urbanistico in "zona omogenea F – attrezzature ed impianti di interesse generale" sono quelle riportate nelle ordinanze sindacali sopra citate;
4) di dare atto che con le Ordinanze sindacali n.683 del 04/07/2017, n.1037 del 29/11/2017 e n.20 del 19/01/2018 sono state determinate, sulla base delle stime dell'Agenzia delle Entrate, le indennità spettanti agli aventi diritto (indennità di occupazione temporanea ed indennità d'esproprio);
5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente comunale a procedere alla comunicazione del presente provvedimento ed alla notifica degli atti conseguenti a quanti aventi diritto, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 così come modificato dal D. Lgs. n. 302/2002, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, a quello della Provincia di Ascoli Piceno, sul B.U.R. della Regione Marche e su un quotidiano a diffusione nazionale e locale;
6) che gli interessati alla procedura che condividono le indennità proposte potranno comunicare a questo Ente, in modo irrevocabile, il loro assenso che deve pervenire entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di avvenuta notifica o della piena conoscenza del provvedimento che stabilirà l'ammontare delle indennità spettanti;
7) che al proprietario/i che abbia/no condiviso la determinazione delle indennità proposta è riconosciuto il pagamento diretto dell'indennità, previa autocertificazione della piena e libera proprietà dei beni. Se non condivide / condividono la determinazione della misura della indennità proposta, l'interessato / gli interessati potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti;
8) che il pagamento delle indennità d'esproprio condivise avverrà in unica soluzione una volta acclarate le esatte superfici di terreno effettivamente occupate e successivamente espropriate;
9) che in assenza dell'istanza del proprietario / dei proprietari, questo Ente procederà al deposito delle indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti e chiederà la determinazione dell'indennità definitiva dì esproprio alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;
10) che contro la determinazione dell'indennità d'esproprio da parte della Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del testo unico n. 327/2001 è proponibile l'opposizione alla stima alla Corte di Appello di Ancona entro trenta giorni decorrenti dalla notifica;
11) che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione;
12)che l'onere finanziario per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nella contabilità speciale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 394/2016;
13) di dichiarare con successiva e separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs.vo 267/2000.

Montegallo, lì 23/07/2018

Il Responsabile del Servizio
Territorio e Ambiente
F.to Angelo Ventura

COMUNE DI MONTEGALLO (ASCOLI PICENO)

Comune di Montegallo Prot. n .0001958 del 17-03-2021 partenza

Oggetto: SISMA 2016 O.C.D.P.C. N.394/2016 - REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.) NEL COMUNE DI MONTEGALLO (AP) - ACQUISIZIONE AREE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità di tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente
F.to Angelo Ventura

Parere di regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Romea Petrocchi

Comune di Montegallo Prot. n .0001958 del 17-03-2021 partenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione effettuata dal Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente Geom. Angelo Ventura;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi interessati;

Rilevata la necessità di provvedere in merito nonché la propria competenza;

Con votazione palese resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Presenti:	n. 7
Votanti:	n. 7
Astenuti:	n. =
Voti favorevoli:	n. 7
Voti contrari:	n. =

DELIBERA

1) che con effetto immediato, l'occupazione temporanea d'urgenza decretata con le Ordinanze Sindacali nn. 415 del 20/03/2017 e 447 del 02/05/2017 (Area Balzo), nn. 423 del 25/03/2017 e 1037 del 29/11/2017 (Area Uscerno), emesse in forza delle Ordinanze del C.D.P.C. nn. 388 del 26.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016, si intende finalizzata all'esproprio definitivo;
2) che ai sensi del comma 1 dell'art.3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.389 del 28 agosto 2016 le Ordinanze sopra specificate, costituiscono variante al vigente P. di F. comunale;
3) che le aree che saranno oggetto di espropriazione definitiva e destinate nel vigente strumento urbanistico in "zona omogenea F – attrezzature ed impianti di interesse generale" sono quelle riportate nelle ordinanze sindacali sopra citate;
4) di dare atto che con le Ordinanze sindacali n.683 del 04/07/2017, n.1037 del 29/11/2017 e n.20 del 19/01/2018 sono state determinate, sulla base delle stime dell'Agenzia delle Entrate, le indennità spettanti agli aventi diritto (indennità di occupazione temporanea ed indennità d'esproprio);
5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente comunale a procedere alla comunicazione del presente provvedimento ed alla notifica degli atti conseguenti a quanti aventi diritto, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 così come modificato dal D. Lgs. n. 302/2002, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, a quello della Provincia di Ascoli Piceno, sul B.U.R. della Regione Marche e su un quotidiano a diffusione nazionale e locale;
6) che gli interessati alla procedura che condividono le indennità proposte potranno comunicare a questo Ente, in modo irrevocabile, il loro assenso che deve pervenire entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di avvenuta notifica o della piena conoscenza del provvedimento che stabilirà l'ammontare delle indennità spettanti;
7) che al proprietario/i che abbia/no condiviso la determinazione delle indennità proposta è riconosciuto il pagamento diretto dell'indennità, previa autocertificazione della piena e libera proprietà dei beni. Se non condivide / condividono la determinazione della misura della indennità proposta, l'interessato / gli interessati potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti;
8) che il pagamento delle indennità d'esproprio condivise avverrà in unica soluzione una volta acclarate le esatte superfici di terreno effettivamente occupate e successivamente espropriate;
9) che in assenza dell'istanza del proprietario / dei proprietari, questo Ente procederà al deposito delle indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti e chiederà la determinazione dell'indennità

Comune di Montegallo Prot. n .0001958 del 17-03-2021 partenza

definitiva dì esproprio alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;
10) che contro la determinazione dell'indennità d'esproprio da parte della Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del testo unico n. 327/2001 è proponibile l'opposizione alla stima alla Corte di Appello di Ancona entro trenta giorni decorrenti dalla notifica;
11) che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione;
12)che l'onere finanziario per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nella contabilità speciale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 394/2016;

Infine, stante l'urgenza di dare applicazione alle disposizioni in parola, con successiva votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Presenti:	n. 7
Votanti:	n. 7
Astenuti:	n. =
Voti favorevoli:	n. 7
Voti contrari:	n. =

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs.vo 267/2000.

Comune di Montegallo Prot. n .0001958 del 17-03-2021 partenza

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to FABIANI SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAMASTRA SERAFINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. 754

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì 13-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Petrocchi Romea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-08-2018 al 27-08-2018, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-07-2018 ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.
Lì, 29-07-2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea

Comune di Montegallo Prot. n .0001958 del 17-03-2021 partenza